

Allegato (A)



# CITTA' DI CASSINO

PROVINCIA DI FROSINONE

Comando Polizia Locale

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 54 DEL 17/07/2014

### Art. 1

#### Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure volte a regolare gli orari e riservare spazi per la sosta dei veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di merci per l'approvvigionamento degli esercizi commerciali e artigianali o altro.

### Art. 2

#### Definizioni

Si intende per:

- a) **CIRCOLAZIONE**: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 9, del D.Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- b) **PARCHEGGIO**: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 34, del D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- c) **PIAZZOLA DI SOSTA**: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 38, del D. Lgs. nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada).
- d) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI** (comunemente **AUTOCERTIFICAZIONE**): dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
- e) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**: dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione), anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Ing. Francesco CARLINO

### Art. 3

#### Orario e sosta dei veicoli riservata al carico e scarico merci

1. Al fine di consentire un assetto razionale ed efficiente della distribuzione urbana delle merci si assegna al Settore 6° "POLIZIA LOCALE" l'obiettivo di provvedere all'individuazione di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci per consentire il relativo carico o scarico, di cui all'art. 7, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. N. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
2. Nella individuazione delle aree indicate al primo comma si dovrà tenere conto:
  - a) dell'orario delle forniture e, quindi, delle operazioni di carico/scarico merci;
  - b) della realizzazione della piazzola di sosta riservata al carico e scarico delle merci, con annessa segnaletica verticale;
  - c) dei principi meglio specificati innanzi

### Art. 4

#### Orario fornitura /Operazioni carico-scarico merci

1. Gli orari di servizio per l'approvvigionamento delle merci (tenuto conto delle ore di punta della mobilità veicolare e pedonale al fine di evitare intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione e tenuto conto della necessità che detti orari non abbiano a coincidere con i periodi di punta della frequentazione pedonale agli esercizi commerciali) sono i seguenti:

GIORNI FERIALI (ESCLUSO IL SABATO)

dalle ore 06,00 alle ore 10,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SABATO, PREFESTIVI, DOMENICA E FESTIVI

dalle ore 06,00 alle ore 10,30

2. Tutti gli spazi della città riservati al carico e scarico di cose possono essere utilizzati, dagli utenti addetti al carico e scarico per un periodo massimo di 60 minuti, da certificare con disco orario. L'ora di arrivo deve essere indicata ed esposta in modo ben visibile dietro il parabrezza.
3. Sulle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, ai sensi degli artt. 158, comma 2, lettera "e" e 159, comma 1, lettera "b" del D. Lgs. nr. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
4. Nelle ore stabilite per il carico e scarico merci, il protrarsi del limite di sosta di 60 minuti dei veicoli adibiti a tali operazioni, nonché la sosta inoperosa e/o abusiva di altri veicoli che non attendono alle operazioni di carico e scarico di cose sono sanzionate ai sensi del D. Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. *Luigi* ALTERI



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Ing. Francesco CARLINO

## Art. 5

### Piazzole carico e scarico merci

1. L'individuazione delle aree di sosta da riservare agli utenti del carico e scarico merci, deve tenere conto della necessità e dell'opportunità di agevolare l'approvvigionamento delle merci evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
2. In fase di prima applicazione, nell'individuazione a cura del Settore Polizia Locale di aree da riservare alla sosta dei veicoli che trasportano merci, la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci: dovrà mediamente essere utile al servizio di 4 esercizi commerciali/artigianali o altro circostanti; sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga ubicata nel raggio di mt. 40.  
Successivamente, a seguito di specifica istanza (vds. Allegato "B") la realizzazione di ogni singola piazzola di carico e scarico merci: dovrà mediamente essere utile al servizio di 2 esercizi commerciali/artigianali o altro circostanti sarà subordinata all'inesistenza di altra analoga ubicata nel raggio di mt. 40.  
Sempre in fase di seconda applicazione, per tutti i casi non rientranti in quelli suddetti, il/i richiedente/i (subordinatamente all'accoglimento dell'istanza sempre da prodursi con il fac-simile in allegato "B") dovranno sostenere tutte le spese previste per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale (necessaria per la delimitazione degli stalli di sosta riservati alle operazioni di carico/scarico merci). All'uopo, si farà riferimento agli importi risultanti dal prezziario ufficiale in vigore di cui all'ultima gara effettuata da questo Comune per la segnaletica verticale ed orizzontale. Il versamento è effettuato mediante deposito preventivo presso la tesoreria comunale. I lavori e le forniture saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio. Resta inteso che, in ogni caso, l'eventuale accoglimento dell'istanza e, quindi, la successiva realizzazione dello stallo (secondo le suddette modalità) non determina la costituzione di un diritto esclusivo nei

riguardi del richiedente, ben potendo lo stallo concesso essere utilizzato da terzi sempre per necessità di carico/scarico merci secondo le procedure di cui al presente regolamento.

Gli utenti che usufruiscono di tali piazzole di sosta, per facilitare tali operazioni e per ridurre la turbativa alla circolazione, devono fare uso di adeguati carrelli per le merci. Dette piazzole non sono soggette a tariffazione della sosta per i veicoli merci, durante i previsti orari di servizio, mentre nei restanti orari rimangono a disposizione dei veicoli per il trasporto delle persone, con le relative limitazioni imposte nella zona.

Per l'individuazione esatta del punto di realizzazione dello stallo in argomentazione, si demanda in forma esclusiva agli esiti del sopralluogo tecnico eseguito dal personale di vigilanza della Polizia Locale.

## Art. 6

### Veicoli utilizzati per consegna merci

Le imprese artigiane o commerciali o altro che effettuano operazioni di carico e scarico di merci con veicoli di proprietà diversi dagli autocarri, immatricolati come autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose o come autovetture per il trasporto persone, comunque adibiti al trasporto di cose, possono ottenere per gli stessi un'autorizzazione che consente la sosta per effettuare il carico e lo scarico delle merci (fac-simile in allegato "A").

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi ALTELLI



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Ing. Francesco CARLINO

## **Art. 7**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) per ciò che concerne le soste irregolari. Per le restanti violazioni vengono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 - bis, co. 1 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000).

## **Art. 8**

### **Norme Finali**

Le piazzole di sosta istituite con precedenti Ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento sono revocate.

## **Art. 9**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente normalizzate con il presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luca ALTERI



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Ing. Francesco CARLINO

